



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Servizi Polizia Amministrativa

ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 / 2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO E SOMMINISTRARE BEVANDE DI IN LATTINE DI ALLUMINIO , CONTENITORI DI VETRO E/O MATERIALI SIMILARI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TRECIAÑO MEDIOEVO FESTIVAL". IN PROGRAMMA IN TREZZANO SUL NAVIGLIO - DAL GIORNO 04.09.2026 - AL 06.09.2026.

IL SINDACO

Premesso che

- presso il Parco del Centenario si svolgerà la manifestazione denominata “**TRECIAÑO MEDIOEVO FESTIVAL**”;
- la manifestazione si configura come evento di portata eccezionale per la quale è prevedibile un afflusso costante e senza soluzione di continuità di un pubblico eterogeneo;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza, l'utilizzo di contenitori di vetro e lattine può rivelarsi fonte di pericolo in particolare nelle zone ove si svolgerà la manifestazione e soprattutto dove vi saranno assembramenti di numerose persone;
- per i medesimi motivi può rivelarsi pericoloso la vendita e la somministrazione di superalcolici nelle ore di svolgimento della manifestazione citata

Atteso che si rende necessario disporre l'emissione di un provvedimento che imponga, nell'evento organizzato, l'adozione di tutto quanto necessario ai fini del regolare svolgimento dell'iniziativa, con particolare riferimento, all'adozione di un provvedimento di divieto assoluto di somministrazione e/o vendita, ove prevista, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di latta e di divieto tassativo di somministrazione e vendita di superalcolici e vendita/somministrazione di bevande alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool, nei luoghi interessati dall'evento.

Ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequenteranno la manifestazione, di vietare, oltre che il divieto di vendere per asporto e di somministrare bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine anche, la detenzione di qualsiasi recipiente di vetro e lattine all'interno del circuito e destinato alle manifestazioni;

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a:

- Vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro e lattine di alluminio o di materiali similari;
- Vietare la detenzione, di qualsiasi genere di contenitore di vetro e lattine;

Ritenuto inoltre che per le ragioni già esposte in premessa:

- Sussiste la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
- Sussistono le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione.

Richiamati:

- il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18.06.1931 nr.773 ed in particolare i Capi III e IV rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;
- gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. N. 114/98
- la circolare del Capo della Polizia nr. 555/OP/001991/2017/1 del 07.06.17 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”

Dovendo dare comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Milano con successiva nota poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

In Trezzano Sul Naviglio in occasione della manifestazione denominata “Treciano medioevo Festival” da tenersi presso il Parco del Centenario dal giorno 04 settembre 2026 al giorno 06 settembre 2026

- 1) divieto di vendita per asporto e/o somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro e lattine di alluminio o di materiali similari;
- 2) il divieto di detenzione, da parte di chiunque circoli nell’area destinata alle manifestazioni, di qualsiasi genere di contenitore di vetro e lattine;

La violazione di cui ai precedenti commi è soggetta alla sanzione amministrativa da 100.00 a 300,00 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge nr. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

1. Ricorso gerarchico al **Prefetto di Milano**, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
2. Ricorso al **T.A.R. Lombardia**, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
3. Ricorso al **Presidente della Repubblica**, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa per le rispettive competenze:

- Ai responsabili delle manifestazioni e della sicurezza
Alla Prefettura di Milano

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 03/09/2026

IL SINDACO
MORANDI GIUSEPPE LUIGI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)